



CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Educativi
Settore Sostegno Obbligo Scolastico

***CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI
FREQUENZA DEI C.E.S.M.***

***PROCEDURA RISTRETTA
IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA DI COMPLESSIVI
EURO 230.000,00 OLTRE IVA***

***PERIODO aa.ss. 2011/2012 2012/2013
(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)***

SOMMARIO

SEZIONE I – MODALITA' DI GARA

- Art. 1 – Oggetto del Servizio
- Art. 2 – Durata e Valore del Contratto
- Art. 3 – Requisiti di Partecipazione e Ammissibilità alla Gara
- Art. 4 – Presentazione dell'offerta
- Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 6 – Aggiudicazione
- Art. 7 – Garanzia a corredo dell'offerta
- Art. 8 – Garanzia di esecuzione
- Art. 9 – Sicurezza - D.U.V.R.I.
- Art. 10 – Cessione di Contratto e di Credito
- Art. 11 – Subappalto
- Art. 12 – Spese di Gara
- Art. 13 – Fallimento o Altre Cause di Modifica della Titolarità del Contratto
- Art. 14 – Domicilio e Foro Competente

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- Art. 15 – Caratteristiche del servizio
- Art. 16 - Personale
- Art. 17 – Avvio del Servizio
- Art. 18 – Controlli Qualitativi e Quantitativi - Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
- Art. 19 – Caratteristiche delle Prestazioni
- Art. 20 – Assicurazioni
- Art. 21 – Pagamenti
- Art. 22 – Modifiche del Contratto per Esigenze dell'Utenza
- Art. 23 – Penalità
- Art. 24 – Risoluzione del Contratto
- Art. 25 – Osservanza di Leggi e Decreti
- Art. 26 – Privacy
- Art. 27 – Trattamento dei Dati Personali

ALLEGATI

Allegato 1 – DUVRI

Allegato 2 – Dichiarazione di ottemperanza (all.interno del DUVRI)

Allegato 3 - Traccia del progetto

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la gestione *biennale* del servizio di diversificazione delle attività in orario extrascolastico dei Centri Educativi Specializzati Municipali (CESM) di Torino. Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima in età 6-18, frequentanti i CESM dal lunedì al venerdì.

Il servizio è descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati. L'appalto avrà luogo con il sistema della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55, comma 2 e 6, D.Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2008 07976/003 del 22/12/2008 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come da art. 83 del D.Lgs 163/2006.

L'importo biennale complessivo presunto della gara a base d'asta è pari ad Euro 230.000,00 oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi di interferenza è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato n. 1 (DUVRI).

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 Responsabile della procedura di gara è il Dott. Cinzio TOLOMEI

Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio decorre dalla data di stipulazione del contratto o dalla redazione del verbale di consegna, ed avrà luogo negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013).

La durata dell'affidamento è prevista per 34 settimane annue, nel periodo settembre-giugno. Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato si prevede un impegno orario di circa 155 ore settimanali comprensive delle ore necessarie alla programmazione delle attività, secondo quanto stabilito dalla responsabile del servizio.

L'affidamento del servizio per il secondo anno è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assumere l'impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione contrattuale con l'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, per un tempo non superiore ai 4 mesi, alle stesse condizioni, su richiesta della Città, previa adozione di apposito atto amministrativo

La Città ha facoltà di procedere ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento di un ulteriore anno scolastico di servizio (periodo settembre 2013/giugno 2014), previa richiesta di disponibilità da parte dell'impresa aggiudicataria; in tal caso il prezzo dell'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, sarà assoggettato, alla scadenza del contratto, ad un aggiornamento secondo le modalità stabilite dall'art. 115 del D.Lgs suddetto.

La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato che preveda un equo indennizzo per l'aggiudicatario - di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta.

La Città inoltre si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006; le Associazioni, gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli Enti Morali, iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di partita IVA e di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio.

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nell'avviso di gara stessa, *richiesta d'invito in lingua italiana in bollo*, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, contenenti le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili e così come previsto dall'art. 46 del D.Lgs 163/2006 , attestanti:

- 1) iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
- 2) inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- 3) inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
- 4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/1999;
- 5) di aver gestito progetti di integrazione educativa su attività analoghe a quanto previsto dal presente capitolato per un importo di almeno Euro 60.000,00 esclusa IVA (assistenza specialistica, attività di supporto all'handicap, anche in centri estivi e CESM, educativa territoriale con minori disabili) e per la durata complessiva di almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni indicando i periodi, gli Enti affidatari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di casi seguiti e gli importi dei relativi affidamenti (o del fatturato), evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito, ricomprese eventuali revoche di contratto intervenute.

Dall'elenco di cui sopra dovrà risultare che il concorrente ha effettuato nel triennio servizi di importo complessivo pari o superiore al 50% dell'importo posto a base di gara.

Nel caso in cui la richiesta di partecipazione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, si precisa che ad eccezione del punto 5), che può essere dichiarato da un solo componente del raggruppamento, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Sono esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I concorrenti, relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal presente articolo, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 i requisiti richiesti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000; in questo caso al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La Città, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs 163/2006 di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita documentazione, di cui di seguito, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito:

- 1) **istanza di ammissione in bollo** ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:
 - a) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e del costo del lavoro come da normativa vigente;
 - b) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'**art. 11** del Capitolato speciale;
 - c) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati che ne sono parte integrante;
 - d) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale, nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'**artt. 23 e 24** del presente Capitolato speciale (art. 1456 del C.C.);
 - e) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale;
 - f) di essere in possesso, o di impegnarsi, a stipulare polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio come indicato nell'**art. 20**, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
 - g) il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino e Provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
 - h) il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti dall'**art. 16** del presente Capitolato speciale;
 - i) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
 - j) dichiarazione di ottemperanza (all. n. 2, all'interno del DUVRI)
 - k) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato autonomamente offerta o in alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all. art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta, o **di non essere a conoscenza** della

partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta.

- l) di impegnarsi a rispettare, per i propri addetti, il CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, ad assicurare, inoltre, la copertura INAIL.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1bis del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta economica e tecnica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La ditta dovrà inoltre autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*).

La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque all'Amministrazione non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono.

L'impresa dovrà inoltre comunicare:

- **indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006**
 - il numero telefonico ed il numero di fax;
 - numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;
 - numero della partita IVA;
 - codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione IVA);
 - indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, e-mail e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;
- 2) ***l'originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell'offerta.*** L'importo della garanzia è pari al 2% dell'importo posto a base di gara. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 nonché come specificato al successivo art. 7 del Capitolato speciale;
- 3) ***ricevuta comprovante il versamento di € 20,00 (venti/00) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 contenute sul sito Internet: www.avcp.it).***
- 4) ***relazione tecnica contenente il progetto***, in unica busta chiusa con n. 3 copie in cartaceo e copia su supporto informatico, sottoscritto dal legale rappresentante, per la gestione del servizio di diversificazione del supporto educativo nelle scuole per l'infanzia municipali, corredato della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso. *Il progetto inoltre non potrà superare le 20 pagine e dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all'allegata traccia di riferimento (Traccia del progetto – allegato n. 3), parte integrante del presente Capitolato speciale. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione del progetto comporterà l'esclusione dalla gara.*
La relazione tecnica potrà eventualmente essere corredata da ulteriore documentazione ritenuta utile a consentirne un'esauriente e completa valutazione.
- 5) ***l'offerta economica***, in busta sigillata, dovrà specificare la percentuale di ribasso rispetto al valore posto a base di gara indicando inoltre il prezzo offerto dall'impresa per l'effettuazione del servizio al netto dell'IVA per l'intero periodo contrattuale.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Si precisa che, a seguito della sopraggiunta abrogazione dell'art. 86 c. 5 D.lgs. 163/2006, è facoltà della ditta concorrente specificare le spese per assicurazione, formazione, supporto agli educatori, ecc., indicare in un prospetto il costo annuale della gestione, suddiviso dettagliatamente per ogni voce che concorre alla formazione del costo complessivo, indicare il CCNL applicato, e l'inquadramento funzionale relativo agli addetti al servizio, nonché il relativo costo orario.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

La documentazione sopra indicata deve essere presentata in un unico plico come segue:

- istanza di partecipazione in bollo e garanzia a corredo dell'offerta inserite nel plico senza busta sigillata
- la relazione tecnica contenente il progetto per la gestione del servizio, inserito nel plico e contenuto in busta sigillata riportante la dicitura "contiene la relazione tecnica"
- offerta economica, eventualmente corredata degli elementi giustificativi dei prezzi, inserita nel plico e contenuta in busta sigillata riportante le dicitura "contiene offerta economica".

In caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'offerta, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 dovrà:

- essere congiunta;
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Inoltre, nel caso in cui sia un consorzio a partecipare alla gara, l'offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il servizio e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Città, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Dichiarazioni, documenti e modalità di presentazione dei medesimi sono richiesti a pena di esclusione.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

Si applica quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 (controlli sul possesso dei requisiti).

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte pervenute saranno esaminate dalla commissione giudicatrice la quale attribuirà i punteggi, sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di gestione del servizio, e all'offerta economica complessiva, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

- **Prezzo:** punteggio *fino a 40 punti*, attribuito mediante l'assegnazione del punteggio massimo relativo all'offerta con il prezzo più basso, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

$$PUNTEGGIO = 40 \times \text{Prezzo più basso} : \text{Prezzo offerto}$$

- **Progetto:** *fino a 60 punti*, così suddivisi:

1) completezza e coerenza dell'esposizione progettuale rispetto alle richieste e all'organizzazione del CESM e modello organizzativo. Le scelte aziendali sul tema dell'inclusione scolastica dettagliate in obiettivi e natura del servizio	10 punti
2) modalità di coordinamento del progetto: a) relazione con il committente b) relazione con le scuole di riferimento c) relazione con il personale del CESM	21 punti (7 per ogni sottopunto)
3) Risorse umane e loro gestione : a) Modalità di reclutamento del personale e professionalità impiegate b) Modalità di formazione c) Supporto d) Sostituzione del personale	24 punti (6 per ogni sottopunto)
4) strumenti di autovalutazione del lavoro svolto: la qualità intrinseca e la qualità percepita	5 punti

Non saranno prese in considerazione offerte la cui progettualità non raggiunga un punteggio minimo complessivo di 36 punti, anche nel caso di unico offerente. I punteggi minimi per l'ammissione, dovranno essere comunque così ripartiti:

1) completezza e coerenza dell'esposizione progettuale	5 punti
2) modalità di coordinamento del progetto	12 punti (4 per ogni sottopunto)
3) Risorse umane e loro gestione	16 punti (4 punti per ogni sottopunto)
4) strumenti di autovalutazione	3 punti

Art. 6 –AGGIUDICAZIONE

Ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 il servizio sarà aggiudicato in via provvisoria al concorrente che avrà presentato *l'offerta economicamente più vantaggiosa*, ottenendo il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi realizzati per ogni criterio di aggiudicazione. La Città si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti, sia sotto il profilo qualitativo che in quello economico.

L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 alla valutazione della congruità delle offerte.

Nei confronti delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e con il procedimento di verifica e di esclusione di cui all'art. 88 del medesimo Decreto.

La gara sarà valida anche con una sola offerta; in tal caso l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara.

L'affidamento, infine, sarà subordinato alle risorse effettivamente rese disponibili per la copertura delle spese relative.

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, la Civica Amministrazione inviterà l'aggiudicatario alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio che avverrà mediante atto pubblico.

Art. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari ad Euro 4.600,00.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8.

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di due mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Città, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006;

- c) previsione dell' espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c. e la previsione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Art. 8 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell' IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città

La garanzia non potrà ritenersi scaduta fintanto che non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione da parte della Città

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Città, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio ad esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, la Città potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

Art. 9 – SICUREZZA - D.U.V.R.I.

I partecipanti alla gara hanno la facoltà di presentare, insieme all'offerta, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'interferenza”, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato “1” al presente capitolato. La “comunicazione generale dei rischi” riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi (c.d. “rischi standard”).

La mancata esibizione di tale documento con l'offerta tecnica non costituisce causa di esclusione. Tuttavia l'Amministrazione potrà eventualmente richiederne la presentazione all'aggiudicatario e si riserva di richiedere le informazioni ivi contenute qualora ciò fosse ritenuto utile o opportuno per le valutazioni da effettuarsi nel corso della procedura di gara.

Inoltre, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato “1”, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione nelle modalità introdotte dal D.L. 106/2009 al comma 3/ter art. 26 del D.Lgs. 81/2008. L'aggiudicatario dovrà essere disponibile – in presenza di rischi di interferenza - per il sopralluogo congiunto finalizzato alla compilazione del verbale della riunione di cooperazione e coordinamento.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della fornitura, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria della fornitura, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

Il concorrente dovrà presentare, nell'istanza, “dichiarazione circa l'ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro ed i rischi introdotti negli ambienti di lavoro comunali” (all. n. 2 – all'interno del DUVRI).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sarà allegato al contratto d'appalto ed eventualmente soggetto a successivo adeguamento in funzione dell'evoluzione del servizio.

Art. 10 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato speciale: il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento municipale dei contratti, le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

La cessione deve essere notificata alla Città: l'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 55/1990 e s.m.i.

Art. 11 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006: qualora il concorrente intenda far eseguire alcuni servizi da un soggetto diverso dovrà indicare nell'istanza le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare. In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Civica Amministrazione.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà assumersi la responsabilità del buon andamento della globalità delle attività ad esso affidate.

Il subappalto senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere alla Città il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

L'Amministrazione non provvede direttamente al pagamento dei subappaltatori. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

Art. 12 – SPESE DI GARA

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle di pubblicazione, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata al prestatore dalla Città

Art. 13 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Città provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Si applica comunque quanto disposto agli artt. dal 240 al 245 del D. Lgs. 163/2006.

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Art. 15 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

a) Modello pedagogico di riferimento

I CESM sono laboratori educativi che propongono attività integrative a quelle scolastiche per alunni con gravi disabilità, iscritti alle scuole dell'obbligo, in ottemperanza alla legge 104/92.

Il primo C.E.S.M. nasce nel 1969 come centro diurno per bambini e ragazzi con disabilità grave, ritenuti non scolarizzabili.

Dal 1971, iniziano le prime sperimentazioni di attività condotte con utenti del C.E.S.M. ed alunni delle scuole dell'obbligo. Dopo il 1994, con l'iscrizione di tutti i ragazzi alle scuole dell'obbligo, i C.E.S.M. si trasformano prevalentemente in laboratori specializzati.

Il concetto di "educabilità" è centrale rispetto all'attività svolta nei CESM intendendo con ciò individuare nel disabile, anche gravissimo e pluriminorato, non solo un fruitore passivo di assistenza, ma un soggetto attivo partecipe del proprio processo educativo.

I C.E.S.M. si propongono l'obiettivo di permettere ai ragazzi di raggiungere il massimo delle proprie capacità in ambito comunicativo, motorio, espressivo, e di autonomia al fine di una migliore integrazione sociale e nel contesto familiare.

Per ogni ragazzo viene formulato un progetto educativo che, partendo dall'osservazione e dall'analisi dei prerequisiti e requisiti esistenti, permette di stabilire quali obiettivi specifici a breve-medio-lungo termine siano attuabili al C.E.S.M. e a scuola. Gli obiettivi prefissati sono sottoposti a verifica congiunta e concorrono alla formulazione del P.E.I.

La modalità operativa, strutturata per laboratori, è costituita da vari percorsi formativi che facilmente si adattano alle esigenze sia dei singoli allievi, che rimangono l'obiettivo primario, sia dei gruppi classe che scelgono di parteciparvi.

In città sono presenti quattro strutture collocate attualmente ai quattro estremi del territorio cittadino (Via Torrazza Piemonte, Via Perazzo, Via Cena e Via Domodossola).

b) Modello gestionale

Le funzioni dei CESM si potrebbero riassumere in tre punti fondamentali:

- assistenza specialistica, per l'autonomia e la comunicazione, dei minori inseriti nelle scuole dell'obbligo
- interventi educativi "specializzati" per i quali la scuola non ha né le competenze né gli spazi adeguati
- offerta di uno spazio educativo e di assistenza e di tregua per le famiglie anche in orario extrascolastico e durante tutto l'anno solare

Le attività si svolgono in laboratori attrezzati e si articolano nelle seguenti aree:

AREA DELL'AUTONOMIA: Autonomia personale, Laboratorio propedeutico, Seiundici, Teen agers, Cucina, Laboratorio del verde;

AREA ESPRESSIVO MOTORIA: Psicomotricità, Motricità passiva, Attività ludico-motoria, Espressione corporea, Danzamovimento, Body work, Acquaticità in piscina, Acquagym, Acquaticità nella vasca a farfalla, Ritmo e danze, Ippoterapia;

AREA ESPRESSIVO COMUNICATIVA: Pianeta benessere Isola del sorriso Esperienze musicali Dietro l'angolo...le emozioni Fiabe, filastrocche... Globalità dei linguaggi Dalla trama al musical, teatro, varietà Per finta e per davvero Pet therapy Propedeutica alla C.A. e C.F. Laboratorio di Comunicazione Aumentativi e Facilitata Propedeutica alla Comunicazione Verbale Laboratorio di Comunicazione e Linguaggio Tivvù Laboratorio Informatico

AREA ESPRESSIVO-ARTISTICA: Non solo colore..., Laboratori di Creatività Tridimensionale, Artigianato, Laboratorio della Cera.

Ogni progetto, elaborato in collegio docenti con la responsabile, viene concordato, discusso e verificato periodicamente con genitori, terapeuti, insegnanti di classe e di sostegno, neuropsichiatri ed educatori dei ragazzi ed anche con la commissione H del C.S.A. - MIUR e prevede modalità e durate diversificate in funzione degli obiettivi.

Ogni C.E.S.M. organizza i laboratori secondo giornate ed orari differenziati e, pur privilegiando la frequenza scolastica, nel corso del tempo è cresciuta l'attenzione a prevedere tempi e modalità di fruizione dei laboratori rispettosi delle necessità del ragazzo e coerenti con la programmazione educativa. Nell'ambito dell'orario complessivo (8-16) non tutte le attività si svolgono nell'orario scolastico del ragazzo in quanto vengono assicurate, nei limiti delle risorse disponibili, anche attività educative in orario extrascolastico. Infatti, se la missione dei CESM è fondamentale quella di assicurare l'assistenza specialistica ai bambini gravi e gravissimi frequentanti le scuole dell'obbligo della Città, essi hanno sempre più articolato la loro organizzazione in modo da venire

incontro anche alle esigenze delle famiglie in orario extrascolastico. Inoltre, affinché il progetto CESM sia funzionale al pieno inserimento scolastico, si considerano fondamentali le attività ed i momenti al CESM attuati non in individuale ma con il gruppo classe o parte di esso. Questi momenti richiedono la presenza di due figure educative.

c) Il progetto

Si richiede di formulare un progetto coerente e strettamente **interconnesso** con il modello pedagogico e con l'**organizzazione gestionale**, tenendo conto che il passaggio ad un sistema misto, attraverso l'intervento degli educatori, il cui lavoro si integri con l'intervento specializzato delle insegnanti, ha la funzione di favorire la costruzione di un progetto di vita del bambino complessivo che tenga conto sia dell'integrazione a scuola sia delle attività di tempo libero e di collegamento con i servizi offerti dal territorio e dai Servizi Sociali.

In specifico l'obiettivo è assicurare, nell'ambito dei CESM, l'assistenza specialistica oltretutto di organizzare, in orario scolastico ed extrascolastico, attività di rinforzo e di continuità rispetto alla vita scolastica, al rapporto con i compagni e, per quanto riguarda l'orario extrascolastico, quanto attuato già nei laboratori dei CESM.

Sono richieste pertanto la disponibilità e la capacità a:

- Lavorare in gruppo integrandosi con le attività delle insegnanti nei vari laboratori
- Inserirsi in percorsi innovativi
- Promuovere iniziative collaterali ed estemporanee all'interno di contenuti e finalità dei servizi in cui si va ad operare
- Rapportarsi con un pubblico di utenti differenziato, sapendo interagire con diverse competenze sul piano professionale

Si ricorda che in ogni caso l'impegno è quello di sostenere il modello educativo in atto nel servizio citato ed è imprescindibile tanto il raccordo con il personale in servizio presso le diverse sedi quanto la dipendenza funzionale dalla responsabile dei quattro CESM che manterrà il coordinamento del servizio e di tutte le attività proposte. Le attività educative si svolgeranno in strettissima integrazione con la programmazione educativa scolastica del CESM. Per questo motivo è indispensabile che gli educatori abbiano un incontro preliminare con la Responsabile ed il personale del CESM prima dell'inizio dell'attività.

Al capitolato è allegato uno schema da utilizzare per la stesura del progetto (all. n. 3).

Si ricorda che l'impegno è quello di sostenere il modello educativo in atto nelle scuole e di realizzare in collaborazione il progetto stilato per la sezione; è pertanto imprescindibile tanto il raccordo con il personale in servizio quanto la dipendenza funzionale dal Responsabile Pedagogico, che manterrà il coordinamento di tutte le attività proposte.

Art. 16 - PERSONALE

Trattandosi di una tipologia particolare di servizio con connotazione educativa e con utenza formata da bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima si precisano i requisiti delle figure professionali richieste.

Il personale impiegato dovrà avere un'età non inferiore a 21 anni, essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore e Titolo post-diploma rilasciato dalla Scuola Formatori Educatori

Professionali oppure Diploma di Ortofrenica oppure è richiesta una esperienza non inferiore ai 120 giorni con ragazzi portatori di handicap opportunamente documentata.

Saranno considerati elementi qualificanti comprovate competenze, da parte degli educatori, in laboratori specialistici quali quelli di psicomotricità, logopedia, arteterapia, TEACCH. Le competenze dovranno essere dichiarate nel progetto e documentate prima dell'avvio del servizio, pena la revoca dell'affidamento.

E' necessario garantire la continuità dei servizi previsti, quindi l'individuazione e l'assegnazione degli educatori deve essere fatta con la massima attenzione. Inoltre è previsto un periodo di tirocinio formativo per i nuovi educatori a cura del personale comunale qualificato.

E' prevista la presenza di 7 o 8 educatori per un totale di 155 ore settimanali.

E' richiesta la somministrazione di farmaci agli utenti, come previsto dal regolamento interno Cesm (ART.26.comma j , k)

E' prevista la fruizione dei pasti per gli educatori, con costo a carico dell'aggiudicatario, quando si effettuano sei o più ore di servizio e/o con orario inferiore, ma superiore alle quattro ore, se è previsto il pranzo al tavolo dei ragazzi.(art. 21 comma a)

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, prima della data di immissione in servizio degli educatori, di trasmettere la documentazione attestante il curriculum professionale.

Il personale, al fine di salvaguardare la continuità interna del progetto dovrà prestare servizio per l'intero periodo di affidamento previsto dal presente capitolato. Nel caso di cambiamento del personale dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario, lo stesso dovrà comunicare la sostituzione del personale motivandone la causa.

In caso di assenza, anche temporanea, l'educatore dovrà essere tempestivamente sostituito da personale in possesso dei medesimi requisiti, con contestuale comunicazione all'Amministrazione.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il tipo di contratto stabilito con il personale impiegato.

L'aggiudicatario deve provvedere a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dal proprio personale nei confronti dei frequentanti i CESM, degli operatori e di terzi .

La documentazione sopra citata deve essere prodotta, prima dell'inizio del servizio presso gli Uffici di Via Bazzi 4 – Settore Sostegno Obbligo Scolastico.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della ditta aggiudicataria

In caso di sciopero del personale, il gestore deve darne notizia alla Città con un anticipo di almeno due giorni.

Copia dei titoli di studio, *con elenco riepilogativo*, dovrà essere trasmessa agli uffici della Divisione Servizi Educativi della Città prima dell'inizio della gestione.

L'aggiudicatario dovrà individuare un coordinatore che avrà il compito di fare da tramite tra il gestore e la Città.

L'impresa aggiudicataria è tenuta per i propri addetti al rispetto del CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, va assicurata inoltre la copertura INAIL.

L'affidamento della gestione del servizio in oggetto non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Città di Torino e i singoli lavoratori e/o dipendenti del gestore e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio.

Art. 17 - AVVIO DEL SERVIZIO

In seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a:

- a) Produrre elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta,. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere tempestivamente comunicato per iscritto
- b) Produrre elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) Comunicare nominativo del Referente e del suo eventuale sostituto
- d) Stipulare le apposite assicurazioni di cui all'art. 20;

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della Legge 55/1990, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere alla Divisione Servizi Educativi della Città, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 18 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il Responsabile del procedimento e il Dott. Cinzio TOLOMEI, funzionario PO della Divisione Servizi Educativi

Il Responsabile per gli aspetti qualitativi, organizzativi, di gestione ed educativi è la Dott.ssa Pierangela QUAGLIA, Responsabile Pedagogico PO della Divisione Servizi Educativi

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Egle BOLOGNESI Dirigente della Divisione Servizi Educativi - Settore Sostegno Obbligo Scolastico

La Città si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio svolto quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del capitolato d'Appalto.

Inoltre verranno effettuati controlli qualitativi e quantitativi attraverso:

- Reportistica periodica da parte dei CESM
- Controlli a campione dei fogli firme e dei verbali degli incontri di progettazione
- Tre incontri all'anno fra il Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Responsabile degli aspetti qualitativi, il Coordinatore del progetto per conto dell'aggiudicatario

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 23, nonché alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto ed il Responsabile della Qualità saranno coadiuvati nelle attività di controllo di qualità del servizio dal personale necessario.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore e non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa.

Art. 19 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal progetto presentato dal gestore, ai regolamenti comunali in materia, al presente Capitolato speciale, ai singoli progetti dei CESM e in generale alle linee pedagogiche e organizzativo-gestionali del Sistema Educativo della Città di Torino e ancora alle indicazioni che potranno emergere nell'ambito delle riunioni di verifica.

E' facoltà della Direzione Pedagogica ed Amministrativa del Sistema Educativo della Città richiedere specifiche verifiche delle attività svolte e proporre indirizzi ed orientamenti.

Art. 20 – ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C. ed infortuni per il personale impiegato nel servizio.

L'impresa è altresì responsabile di qualsiasi danno causato alle strutture ed alla strumentazione di proprietà della Città e comunque di ogni e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, ritenuta indenne la Città di Torino dai danni cagionati a persone o cose; per tale tipo di responsabilità dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa. Per le attività per cui questa è obbligatoria va assicurata inoltre la copertura INAIL.

Art. 21 – PAGAMENTI

Le fatture di pagamento relative al servizio reso - saranno pagate entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC); il suddetto termine è sospeso nel periodo di fine anno (10-31 dicembre) per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Il tasso di mora che la Città corrisponderà in caso di ritardo dei pagamenti è pari a quello stabilito annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per procedere alla liquidazione delle fatture il gestore avrà l'obbligo di allegare il foglio presenze mensile del personale .

Per i pagamenti in favore dei subappaltatori si applicano le disposizioni di cui al relativo articolo 11.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al suddetto articolo 3, si applicherà quanto previsto all'art. 6 della citata Legge.

Art. 22 – MODIFICHE DEL CONTRATTO PER ESIGENZE DELL'UTENZA

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui agli artt. 89 e 115 del D.Lgs. 163/2006 a partire dal secondo anno di gestione del servizio.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, il gestore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

Art. 23- PENALITÀ

Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto rilevi, con le modalità indicate al precedente art. 18, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, la Divisione Servizi Educativi, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% sul fatturato relativo al mese in cui le anomalie si sono verificate.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, la Divisione Servizi Educativi, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattr'ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale, la Città ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della Città, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento delle penali, la Città potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la stessa procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, la Città si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il gestore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, la Città potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso la Città, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà della Città procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato al gestore, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo nella esecuzione del servizio supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui il gestore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 34 del Capitolato speciale generale di condizioni per gli appalti municipali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 luglio 1964.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore della Città, la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Città al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di penale.

La Città si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno della stessa a norma dell'art. 38, lettera f) del D.Lgs. 163/2006.

Art. 25 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario, a proprie spese, si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in particolare:

- il D.Lgs. 81/2008, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- il D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;
- la normativa relativa al divieto di fumo (Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003).

All'atto dell'avvio del servizio il personale dovrà avere già partecipato a corsi formativi di cui al D.Lgs. 81/2008;

L'impresa aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Inoltre, è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria l'acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale. Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Le parti contraenti non potranno cedere ad altri, né in tutto né in parte, il contratto stipulato a nessun titolo e per nessuna ragione.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

Art. 26 – PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa ed in particolare con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. suddetto.

Si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui all'art. 13 e ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 31 del D.Lgs.196/2003.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C.; inoltre ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Città

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Torino,

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Cinzio TOLOMEI